



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Ufficio di Staff Affari Generali e Documentali

Prot. 24690  
Trieste, 31.10.2011

Titolo I Classe 3  
Allegati 1

N. 1301/2011

**IL RETTORE**

- VISTO** l'art. 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;
- VISTO** il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- VISTA** la nota ministeriale 25.5.2001 n. 822 in materia di autonomia didattica degli Atenei;
- VISTO** il decreto ministeriale 22.10. 2004, n. 270 recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia della didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e delle ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e in particolare l'art. 11, comma 9;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 marzo 2007 "Determinazione delle classi delle laurea universitarie";
- VISTO** il decreto ministeriale 16 marzo 2007 "Determinazione delle classi di laurea magistrale";
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo approvato con D.R. n. 840/2008 dd. 1.7.2008 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il parere del Consiglio degli studenti, espresso nella seduta del 14 luglio 2011;
- VISTE** le deliberazioni del Senato Accademico del 17 settembre 2010 e del 13 luglio 2011;
- VISTA** la deliberazione del Senato Accademico del 18 ottobre 2011 che ha approvato il testo del "Regolamento carriera studente (Corsi di primo e secondo livello)";

**DECRETA**

- Viene data esecuzione ed efficacia al "Regolamento carriera studente (Corsi di primo e secondo livello)", nel testo posto in allegato al presente decreto *sub* All. 1
- Il Regolamento di cui all'art. 1, entra in vigore il giorno della sottoscrizione del presente decreto.

IL RETTORE



## **REGOLAMENTO CARRIERA STUDENTE**

### **(CORSI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO)**

#### **1. Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento viene applicato agli iscritti ai corsi di studio istituiti in base al DM 509/99 e successive modificazioni. Si applicano, in quanto compatibili, anche ai corsi di laurea e di diploma ante riforma gli articoli 3, 5, 7, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 29 del presente Regolamento.

#### **2. Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per Regolamento didattico di Ateneo (RDA): l'insieme delle norme che disciplinano gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio;
- b) per Regolamento didattico di corso di studio: l'insieme delle norme, stabilite dalla singola struttura didattica competente, che disciplinano l'organizzazione delle attività didattiche specifiche del singolo corso di studi;
- c) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme di obiettivi e attività formative che caratterizzano lo specifico corso di studi;
- d) per corsi di studio di primo livello: i corsi di laurea;  
per corsi di studio di secondo livello: i corsi di laurea specialistica/magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- e) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- f) per credito formativo universitario (CFU): la misura dell'impegno complessivo richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- g) per struttura didattica competente: attualmente la Facoltà.

#### **3. Accesso ai corsi di studio**

- 1. L'accesso ai corsi di studio è regolato dalle norme vigenti e da quanto previsto nei singoli ordinamenti e relativi Regolamenti didattici, nel rispetto della programmazione nazionale e locale.
- 2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio, fatta salva la possibilità di sospendere la carriera per i casi di cui all'art. 21 (Sospensione degli studi).

#### **4. Ammissione studenti con titoli di studio esteri**

- 1. Per gli studenti con titolo di studio conseguito all'estero l'ammissione al primo anno dei corsi di studio è subordinata all'idoneità dei titoli stessi. Tale idoneità è determinata dall'applicazione degli accordi internazionali vigenti e dalle disposizioni ministeriali relative all'immatricolazione degli studenti stranieri. Per l'ammissione alle lauree magistrali le strutture didattiche competenti possono prevedere ulteriori requisiti.
- 2. Fatti salvi gli accordi bilaterali in materia, la competenza per il riconoscimento degli studi svolti all'estero e dei titoli di studio esteri, ai fini del proseguimento degli studi presso l'Università di Trieste, è attribuita alle strutture didattiche competenti che valutano caso per caso i percorsi di studio dei candidati.

#### **5. Immatricolazione**

- 1. La domanda di immatricolazione ad un corso di studio, unitamente alla ricevuta del pagamento della prima rata di tasse e contributi, deve essere presentata ai competenti uffici nel periodo stabilito annualmente



dal Senato Accademico per i corsi ad accesso libero o nel periodo indicato nel bando di concorso per quelli ad accesso programmato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla documentazione amministrativa.

#### **6. Abbreviazione di carriera**

1. Chi sia già in possesso di un titolo universitario può richiedere l'immatricolazione ad un altro corso di studio con il riconoscimento di quella parte della carriera già svolta che sia ritenuta utile per il nuovo percorso di studi.
2. La struttura didattica competente delibera sul riconoscimento dei crediti e può concedere l'abbreviazione della durata del corso di uno o più anni.
3. La domanda deve essere presentata nei termini per l'immatricolazione stabiliti annualmente dal Senato Accademico.
4. Per l'immatricolazione con abbreviazione di carriera a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e/o numero programmato si fa riferimento agli appositi bandi.

#### **7. Tasse e contributi**

1. Gli importi delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione ad un corso di studio sono determinati annualmente dal Consiglio d'Amministrazione e sono resi noti mediante apposito Manifesto, che ne specifica le modalità di pagamento.
2. Lo studente non in regola con il pagamento di tasse e contributi, per tutto il periodo cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, non può: sostenere esami, frequentare corsi, stage e/o tirocini, ottenere certificati e compiere qualsivoglia atto di carriera.
3. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse o dei contributi pagati. Allo stesso modo non ha diritto alla restituzione dei contributi pagati chi ha presentato domanda di immatricolazione ad un corso di studio essendo in possesso di tutti i requisiti di accesso richiesti per quel corso.

#### **8. Studente a tempo parziale**

1. Annualmente l'Ateneo rende noto per quali corsi di studio è possibile optare per l'impegno a tempo parziale e specifica altresì i termini e le modalità per la relativa scelta. La revocabilità dell'opzione per il tempo parziale è subordinata all'approvazione delle competenti strutture didattiche.

#### **9. Libretto universitario e credenziali**

1. A seguito dell'immatricolazione l'Università di Trieste rilascia allo studente un libretto di riconoscimento, della cui conservazione lo studente è responsabile e in cui saranno trascritti dalla commissione gli esiti delle prove di valutazione del profitto. Il libretto potrà essere sostituito da documento a carattere informatico.
2. Lo studente è tenuto ad esibire il libretto ogni qual volta si presenti davanti ad una commissione d'esame o si rechi presso gli uffici amministrativi.
3. Allo studente verranno inoltre rilasciate le credenziali istituzionali – personali e non cedibili – che consentono l'accesso ai servizi on-line dell'Università, alla propria carriera universitaria e ad una casella personale di posta elettronica che costituisce il canale prioritario di comunicazione elettronica tra Università e studenti.

#### **10. Frequenza**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare lezioni, esercitazioni e laboratori in base a quanto previsto dai Regolamenti dei corsi di studio e dalla normativa vigente.
2. Le strutture didattiche competenti definiscono le modalità di accertamento della frequenza.
3. Nei corsi di studio che prevedono l'accertamento della frequenza obbligatoria, al termine di ciascuna attività formativa il docente responsabile dell'attività comunica all'ufficio competente, anche per via telematica, i dati relativi alla frequenza di ciascuno studente iscritto all'attività formativa, ai fini del loro inserimento nella carriera dello studente. In assenza della suddetta comunicazione, l'obbligo di frequenza si



presume assolto per tutti gli studenti iscritti all'attività formativa e tale informazione è inserita d'ufficio nella carriera.

4. Nel caso di corsi di studio a numero programmato il Regolamento dei corsi di studio potrà limitare la frequenza ai soli studenti iscritti allo stesso.

### **11. Iscrizione**

1. Fino al conseguimento del titolo di studio lo studente deve iscriversi senza soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal percorso scelto. Per le iscrizioni successive all'immatricolazione è necessario provvedere al pagamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione previste per il Corso di studi entro i termini indicati nel Manifesto tasse (vedi art. 7). Gli studenti non comunitari, inoltre, devono produrre ogni anno un titolo di soggiorno valido, in conformità con la normativa vigente in materia di immigrazione e di asilo.

### **12. Iscrizione in qualità di fuori corso e ripetente**

1. Lo studente viene iscritto fuori corso quando:
  - pur avendo frequentato tutte le attività formative previste dal Regolamento del suo corso di studio, non abbia acquisito tutti i CFU previsti (fuori corso dell'ultimo anno);
  - per i corsi che prevedono uno sbarramento, pur avendo acquisito tutte le frequenze previste per un determinato anno non abbia acquisito tutti i CFU previsti per l'iscrizione all'anno successivo (fuori corso intermedio);
  - richieda l'iscrizione dopo uno o più anni di mancata iscrizione degli studi (fuori corso per gli anni di interruzione).
2. Lo studente viene iscritto ripetente ad un corso quando:
  - pur avendo seguito il corso di studio per l'intera sua durata, non abbia acquisito tutte le frequenze previste;
  - per i corsi che prevedono uno sbarramento, non abbia acquisito tutte le frequenze previste per un determinato anno (ripetente intermedio).

### **13. Crediti (CFU)**

1. La struttura didattica competente di un corso di studio determina il numero dei CFU associato ad ogni attività didattica organizzata (lezioni, esercitazioni, laboratori, lavoro sperimentale e pratico, seminari, tirocini, elaborati, tesi e altre attività di formazione), secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. La struttura didattica competente di un corso di studio che riconosca un'attività non offerta al suo interno stabilisce anche il numero di CFU attribuito a tale attività.
3. La struttura didattica responsabile può riconoscere conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, nel limite massimo dei crediti stabiliti dall'ordinamento didattico di ciascun corso. Le attività già riconosciute nell'ambito dei corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito dei corsi di laurea magistrale.

### **14. Piani di studio**

1. I piani di studio sono redatti in conformità ai criteri previsti dai Regolamenti dei corsi di studio e dalla normativa vigente (piano standard). Negli stessi Regolamenti saranno stabiliti i criteri per l'approvazione dei piani di studio individuali degli studenti, che prevedano integrazioni o modifiche del piano standard.
2. La presentazione di piani di studio individuali avverrà entro i termini stabiliti dalle singole strutture didattiche competenti.
3. La struttura didattica competente può approvare piani di studio con un numero di CFU superiore a quelli previsti per il conseguimento del titolo, per un massimo di 6 CFU per tutti i corsi di studio, al fine di evitare frazionamenti di attività didattiche e la collocazione dei relativi CFU in soprannumero.



#### **15. Iscrizioni a corsi singoli**

1. E' consentita l'iscrizione a corsi singoli d'insegnamento fino ad un massimo di trentasei crediti annui a tutti coloro che sono in possesso di titolo idoneo per l'ammissione a corsi di studio universitari, secondo le modalità previste dal Manifesto degli studi e fatti salvi i Regolamenti delle varie strutture didattiche competenti. Per i corsi di studio a numero programmato l'iscrizione è subordinata alla preventiva valutazione da parte delle strutture didattiche competenti. Per gli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste si rimanda all'art. 16 del presente Regolamento (Corsi in soprannumero).
2. I crediti acquisiti da corsi singoli potranno essere valutati ai fini dell'eventuale iscrizione ad un corso di studio.

#### **16. Corsi in soprannumero**

1. Gli studenti già iscritti all'Università degli studi di Trieste possono inserire nel loro piano di studi corsi in soprannumero senza alcun onere aggiuntivo. Per i corsi di studio a numero programmato l'iscrizione è subordinata alla preventiva valutazione da parte delle strutture didattiche competenti.
2. La votazione degli esami relativi ai corsi in soprannumero non concorreranno a formare la media degli esami previsti dal corso di studio.

#### **17. Passaggio di corso di studio**

1. Lo studente può passare da uno ad altro corso di studio presentando domanda di passaggio nel rispetto dei termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici. In ogni caso lo studente deve possedere il titolo di studio prescritto ovvero i requisiti necessari per l'iscrizione al nuovo corso di studio. Per i passaggi a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e/o numero programmato si fa riferimento agli appositi bandi. Per tutti gli altri corsi si fa riferimento ai Regolamenti dei corsi di studio.
2. Lo studente può richiedere il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti e/o della frequenza dei corsi di insegnamento seguiti nella carriera precedente, ritenuti coerenti con il nuovo percorso di studi dalla struttura didattica competente, che delibera in merito seduta stante. Lo studente che non richiede riconoscimento di crediti e/o di frequenze sarà iscritto d'ufficio al primo anno.
3. All'atto della domanda di passaggio, lo studente è tenuto al versamento della prima rata delle tasse per il nuovo anno accademico, dell'indennità di passaggio, nonché a regolarizzare eventuali posizioni debitorie. Il Rettore può, in linea del tutto eccezionale, accordare il passaggio richiesto per corsi a libero accesso oltre i termini stabiliti dall'Ateneo, sentito il responsabile della struttura didattica competente.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio ad altro corso fino alla relativa deliberazione della struttura didattica competente, lo studente non potrà sostenere alcun esame né compiere altri atti di carriera.

#### **18. Trasferimenti da altro Ateneo**

1. Lo studente che intende trasferirsi da un altro Ateneo deve presentare apposita domanda all'Università di provenienza e domanda di iscrizione all'Università di Trieste secondo le modalità e i termini stabiliti annualmente dai competenti Organi Accademici. Per i trasferimenti a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e/o numero programmato si fa riferimento agli appositi bandi. Per tutti gli altri corsi si fa riferimento ai Regolamenti di corso di studio.
2. Le strutture didattiche competenti accolgono l'iscrizione e deliberano seduta stante l'anno di corso a cui lo studente viene iscritto, previo riconoscimento totale o parziale dei crediti e/o delle frequenze in precedenza acquisiti. Lo studente che non richiede riconoscimento di crediti e/o di frequenze sarà iscritto d'ufficio al primo anno.
3. Lo studente trasferito può sostenere esami e compiere altri atti di carriera a decorrere dalla data della relativa deliberazione della struttura didattica competente o dell'iscrizione, qualora la stessa avvenga d'ufficio nell'ipotesi di cui al comma precedente.
4. Non è ammesso più di un trasferimento all'interno dello stesso anno accademico.



5. I documenti relativi ai trasferimenti degli studenti che non hanno perfezionato l'iscrizione vengono restituiti all'Ateneo di provenienza.

#### **19. Trasferimenti ad altro Ateneo**

1. Lo studente iscritto all'Università di Trieste può trasferirsi ad altra Università secondo le modalità e i termini annualmente stabiliti dai competenti Organi Accademici senza prendere iscrizione all'anno accademico per il quale chiede il trasferimento. In nessun caso è consentito il rimborso di tasse e contributi eventualmente pagati allo studente che abbia chiesto e ottenuto l'iscrizione presso altra sede.
2. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di trasferimento, lo studente non potrà sostenere alcun esame né compiere altri atti di carriera.
3. Non è ammesso più di un trasferimento all'interno dello stesso anno accademico.

#### **20. Procedure**

1. Le deliberazioni relative alle carriere degli studenti sono assunte dalle strutture didattiche competenti entro 30 giorni dall'invio della documentazione da parte del competente ufficio. Tali deliberazioni sono immediatamente esecutive e comunicate all'interessato dalla Segreteria studenti entro 30 giorni dal ricevimento della delibera.
2. Lo studente può presentare al Rettore una richiesta di revisione delle predette deliberazioni entro 30 giorni, a pena decadenza, dalla comunicazione di cui sopra. Il Rettore decide con provvedimento definitivo, udito il parere della struttura didattica competente.

#### **21. Sospensione degli studi**

1. Lo studente, già iscritto ad un corso di laurea o laurea specialistica/magistrale, può chiedere la sospensione temporanea della carriera per iscriversi ad una scuola di specializzazione, ad un dottorato di ricerca, ad un master universitario o ad un corso di perfezionamento. La sospensione può inoltre essere richiesta per frequentare corsi di studio presso Università straniere o presso Accademie Militari.
2. Per presentare la domanda di sospensione è necessario essere in regola con il versamento di tasse e contributi dovuti fino al momento della domanda stessa.
3. Durante il periodo di sospensione lo studente non può compiere atti di carriera per il corso di studio sospeso. Tale periodo non viene conteggiato ai fini della decadenza, né prevede il pagamento di tasse universitarie, purché lo studente documenti l'attività svolta nel periodo di sospensione.
4. Lo studente può successivamente riprendere gli studi nel corso originario purché siano ancora attivi gli anni di corso che gli rimangono da frequentare. Qualora il corso di studio originario non sia più attivo lo studente può richiedere iscrizione ad altro corso di studio.
5. La carriera dello studente, al momento della ripresa, può essere soggetta alla verifica della non obsolescenza dei contenuti didattici. Inoltre lo studente può richiedere la valutazione dell'attività svolta nel periodo di sospensione e il riconoscimento degli esami eventualmente sostenuti.

#### **22. Ripresa degli studi dopo un periodo di interruzione**

1. Lo studente, che non abbia preso iscrizione per uno o più anni accademici, prima di riprendere gli studi deve chiedere l'iscrizione al nuovo anno accademico e la ricognizione per gli anni di mancata iscrizione.
2. Per ciascun anno di ricognizione lo studente è tenuto a pagare, entro i termini previsti per l'iscrizione, il relativo contributo nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione e riportata nel Manifesto tasse.
3. Lo studente può riprendere gli studi nel corso originario purché siano ancora attivi gli anni di corso che gli rimangono da frequentare.

#### **23. Decadenza**

1. Lo studente che non acquisisce crediti per cinque anni accademici consecutivi decade dalla qualità di



studente, salvo diverse disposizioni stabilite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

2. Non incorre in decadenza lo studente in debito della sola prova finale.

3. Il decorso del termine per la decadenza si interrompe qualora lo studente ottenga il passaggio ad altro corso di studio prima di esser incorso nella decadenza stessa.

4. Lo studente decaduto può richiedere la valutazione della carriera pregressa ai fini di un'eventuale nuova immatricolazione. Le strutture didattiche competenti valuteranno il riconoscimento delle attività formative già sostenute, anche in considerazione dell'obsolescenza dei contenuti didattici.

5. Lo studente decaduto che intende immatricolarsi recuperando gli esami della carriera pregressa è tenuto al versamento di quanto previsto dal Manifesto tasse.

#### **24. Rinuncia agli studi**

1. Lo studente può rinunciare agli studi in qualunque momento della sua carriera universitaria senza obbligo di versamento di eventuali tasse arretrate, né diritto a rimborsi di eventuali tasse versate. La rinuncia comporta la perdita dello status di studente.

2. Lo studente che inizia una nuova carriera può presentare apposita domanda di valutazione delle attività formative precedentemente acquisite versando il contributo stabilito annualmente nel Manifesto tasse.

#### **25. Calendario didattico**

1. Le strutture didattiche competenti definiscono i periodi delle lezioni, gli orari dei singoli insegnamenti, il numero degli appelli d'esame e i periodi in cui gli appelli sono effettuati, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo.

2. La struttura didattica competente indice almeno tre sessioni d'esame, con almeno due appelli ciascuna. L'intervallo fra due appelli successivi deve essere di almeno due settimane. Compatibilmente con le esigenze didattico-organizzative delle singole strutture didattiche competenti, la prima sessione va da novembre a marzo, la seconda sessione da aprile ad agosto, la terza sessione da settembre ad ottobre. La sessione straordinaria dell'anno precedente coincide con la prima sessione dell'anno in corso. Salvo diversa disposizione delle strutture didattiche competenti la calendarizzazione degli appelli non può coincidere, per gli studenti in corso, con il periodo di svolgimento delle lezioni.

3. Le strutture didattiche competenti curano la pubblicazione delle date degli appelli con almeno due mesi di anticipo rispetto all'inizio di ogni sessione.

4. In ciascuna sessione lo studente in regola con l'iscrizione può sostenere, senza alcuna limitazione di numero, tutti gli esami relativi a corsi già frequentati.

#### **26. Prove di valutazione del profitto**

1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati, nonché eventuali propedeuticità. Tali prove potranno consistere in esami (orali e/o scritti), o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali e/o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui etc.). Per i corsi d'insegnamento articolati in più moduli la prova di verifica dovrà accertare il profitto acquisito nell'insieme dei moduli.

2. La valutazione degli esami viene espressa in trentesimi con la possibilità della lode. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. Altre prove di verifica possono prevedere valutazioni diverse dal voto numerico.

3. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche.

4. Il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione, entro e non oltre la successiva sessione d'esame. Dopo tale data gli elaborati non saranno più disponibili.

5. Gli esami registrati con esito negativo comportano l'esclusione dall'appello successivo della stessa sessione, salvo diverse disposizioni dei Regolamenti dei corsi di studio.

6. Lo studente può ritirarsi dall'esame in ogni momento prima della conclusione dell'esame. Durante lo svolgimento di esami orali lo studente può ritirarsi fino al momento in cui la commissione si accinge alla



verbalizzazione dell'eventuale esito positivo della prova. Gli esiti degli esami scritti sono pubblicati sul sito web di Ateneo nella pagina degli avvisi relativi agli esiti degli esami; contestualmente viene pubblicata anche la data della verbalizzazione dell'esame. Lo studente che intende ritirarsi dall'esame deve comunicarlo alla commissione prima della verbalizzazione del voto. In ogni caso, la presenza dello studente non è necessaria per la verbalizzazione del voto. Lo studente non può più ritirarsi una volta che l'esito dell'esame è stato verbalizzato.

7. Non è consentito ripetere un esame di profitto già verbalizzato con esito positivo.

#### **27. Commissione esami di profitto**

1. Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica sono composte da almeno due membri: il titolare del corso d'insegnamento o uno dei titolari nel caso di insegnamenti articolati in più moduli, con funzioni di presidente della Commissione, e un altro docente del medesimo o di affine ambito disciplinare, o un cultore della materia nominato dalla struttura didattica competente. In caso di assenza del titolare dell'insegnamento le funzioni di Presidente possono essere affidate dal responsabile della struttura didattica competente ad altro docente.

2. E' cura della Commissione di esame assicurare l'omogeneità delle prove e dei criteri di valutazione nei vari appelli dello stesso esame.

3. La Commissione d'esame esprime il proprio giudizio senza aver esaminato le votazioni riportate dal candidato negli esami precedenti.

4. La firma, anche in formato digitale, del presidente sul verbale attesta il regolare svolgimento ed esito dell'esame.

5. I docenti, presidenti di Commissioni di esami di profitto, nelle more dell'adozione della firma digitale, devono far pervenire i processi verbali di tali esami alla Segreteria studenti entro cinque giorni dalla conclusione di ciascun appello.

#### **28. Tirocini**

1. I Regolamenti dei corsi di studio disciplinano le modalità di svolgimento dei tirocini per gli studenti, con l'indicazione dei crediti ad essi riconosciuti.

2. Le attività di tirocinio qualora svolte presso strutture extra-universitarie debbono essere disciplinate con apposita convenzione sottoscritta dai responsabili delle strutture didattiche competenti e dalle predette strutture secondo gli schemi base approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

#### **29. Prova finale**

1. Il titolo di studio è conferito a seguito del superamento della prova finale. Gli studenti che maturano i crediti previsti dal Regolamento didattico del corso di laurea e laurea specialistica/magistrale per il conseguimento del titolo di studio sono ammessi a sostenere la prova finale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

2. Le modalità di svolgimento e valutazione della prova finale sono disciplinate, nel rispetto dei singoli ordinamenti didattici, dai Regolamenti didattici dei corsi di studio. Per il conseguimento della laurea specialistica/magistrale è comunque prevista l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

3. La votazione per l'esame di laurea è deliberata dalla Commissione giudicatrice a maggioranza assoluta dei componenti ed è espressa in cento decimi, con possibilità di lode.

4. Sul diploma di laurea andrà menzionato il titolo di studio "Laurea (o Laurea specialistica/magistrale) in" seguito dal nome del corso di studio e dalla classe alla quale il corso afferisce.

5. L'esame si intende superato con la votazione minima di 66/110.

6. Le modalità per il rilascio dei doppi titoli e dei titoli congiunti interateneo sono regolate dalle convenzioni che li determinano.

#### **30. Commissioni esame prova finale**

1. Le Commissioni per la prova finale sono nominate dai responsabili delle strutture didattiche competenti e





sono composte da almeno tre membri per i corsi di laurea e da almeno cinque membri per i corsi di laurea specialistica/magistrale, fatte salve diverse disposizioni normative.

2. Hanno titolo a partecipare alle Commissioni giudicatrici i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori, gli assistenti ordinari, i professori a contratto, i professori supplenti di altre strutture didattiche competenti dell'Ateneo o di altri Atenei limitatamente alle prove finali relative all'anno accademico per il quale la supplenza o il contratto è stato conferito. Inoltre il responsabile della struttura didattica competente può nominare come membri aggiuntivi, senza diritto di voto, esperti esterni di elevata qualificazione. In ogni caso la maggioranza dei membri della Commissione giudicatrice deve essere composta da professori di prima e seconda fascia, ricercatori e assistenti della struttura didattica competente.

3. Nei corsi di studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della prova finale sarà nominata conformemente a quanto previsto dal comma precedente, di comune accordo con i responsabili delle strutture didattiche competenti interessate.

### **31. Laurea alla memoria**

1. Il Rettore è autorizzato a conferire la laurea a titolo d'onore, su richiesta dei familiari e previa approvazione delle strutture didattiche competenti di appartenenza, a quegli studenti che, prematuramente deceduti, risultino in difetto del solo esame finale di laurea.

2. Per il conferimento di detto titolo non è dovuta alcuna tassa e/o contributo.

### **32. Riconoscimento titoli accademici esteri al fine del conferimento del corrispondente titolo italiano**

1. Coloro che sono in possesso di un titolo accademico estero possono chiederne il riconoscimento all'Università.

2. Se il titolo estero è contemplato da accordi intergovernativi ratificati dall'Italia, detto titolo viene dichiarato, in via amministrativa e con decreto rettorale, equipollente a un titolo italiano offerto dall'Ateneo, secondo i termini stabiliti dall'accordo. L'istanza può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

3. In assenza di accordi bilaterali in materia di reciproco riconoscimento dei titoli di studio, la struttura didattica competente può dichiarare il titolo equipollente al corrispondente titolo italiano, tenuto conto del curriculum studiorum del richiedente che deve essere adeguatamente documentato. Qualora non ricorrano le condizioni per dichiarare il titolo equipollente, la struttura didattica competente può proporre l'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo con dispensa parziale o totale dagli esami di profitto. L'istanza deve essere presentata nel periodo stabilito annualmente dagli Organi Accademici. Il titolo accademico italiano può essere conferito a condizione che il corso di studio corrispondente non sia stato interamente disattivato.

4. Per ottenere il riconoscimento è richiesta la conoscenza della lingua italiana, che deve essere verificata tramite un colloquio da sostenersi presso la struttura didattica competente. La struttura didattica competente può esonerare dal colloquio coloro che, sulla base di idonea documentazione, dimostrino di essere in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua.

### **33. Mobilità studentesca e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero**

1. Viene disciplinata da apposito regolamento.

### **34. Norme disciplinari**

1. Gli studenti sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo. Sono altresì tenuti ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino, nonché da comportamenti lesivi dell'immagine e del decoro dell'Università, anche al di fuori delle strutture universitarie.

2. Le violazioni delle norme di disciplina l'Università di Trieste comportano a carico dei trasgressori l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

3. Nel caso di comportamenti dello studente che possano configurare anche fattispecie di reato, l'Università



di Trieste provvede tempestivamente a informare l'Autorità Giudiziaria e adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

4. L'Università di Trieste si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti.

### **35. Provvedimenti disciplinari**

1. Il Rettore, il Senato Accademico e le strutture didattiche competenti esercitano la giurisdizione disciplinare sullo studente ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge.

2. La violazione deve essere formalmente contestata alla residenza dichiarata dallo studente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, lo studente può presentare liberamente le proprie difese al Rettore.

4. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:

a) ammonizione;

b) interdizione temporanea da uno o più attività formative;

c) esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo fino a tre mesi;

d) sospensione temporanea dall'Università fino ad un massimo di un anno.

5. Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore, sentite le difese dello studente.

6. L'applicazione dei provvedimenti di cui alle lettere b) e c) spetta alla struttura didattica competente, in seguito a relazione del Rettore.

7. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera d) spetta al Senato Accademico, in seguito a relazione del Rettore.

8. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova.

9. È ammesso appello al Senato Accademico contro la deliberazione della struttura didattica competente che applica le sanzioni di cui alle lettere b) e c).

10. Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente e riportati nel foglio di congedo.

### **36. Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento perde efficacia ogni norma con esso incompatibile.